



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0059781 - 10/04/2014 - USCITA

ALLA CONFINDUSTRIA

C.A. DOTT. F.LANDI

MAIL: F.LANDI@CONFIDUSTRIA.IT

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

Oggetto: Procedimento rinnovo Consiglio camerale – richiesta di parere

Con mail del 9 aprile 2014 codesta organizzazione ha chiesto di conoscere il parere della scrivente direzione generale in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2011, n. 23; in particolare chiede di conoscere se questo Ministero ritiene corretto che il Presidente della camera di commercio non venga computato tra i membri di giunta ai fini del rispetto della previsione di legge sulla presenza dei quattro settori obbligatori nell'organo prevista dal medesimo articolo 14.

A parere di codesta organizzazione la presenza dei quattro settori obbligatori deve essere garantita a prescindere dalla provenienza del Presidente da uno degli stessi settori; a fondamento di tale orientamento codesta organizzazione rappresenta che il Presidente è individuato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 580/1993, quale organo della camera di commercio, eletto con la procedura e le maggioranze previste dall'articolo 16 della legge n. 580/1993 e al quale la medesima legge assegna specifiche funzioni e competenze. Non può, quindi, essere considerato espressione di un settore ma rappresentante dell'intera camera.

Codesta organizzazione, inoltre, rappresenta che il comma 5 dell'articolo 12 del decreto 4.08.2011 n. 156 individua gli obblighi di composizione della giunta (almeno quattro membri in rappresentanza dei settori indicati) e la specifica procedura elettiva della giunta (diversa e successiva a quella del presidente). A parere di codesta organizzazione, quindi, i rappresentanti dei quattro settori obbligatori devono emergere dalle votazioni per la composizione della giunta e a nulla rilevano, quindi, gli esiti della precedente e distinta procedura elettiva del presidente. E' evidente, quindi a parere di codesta organizzazione, che l'equilibrio di rappresentanza in giunta deve essere garantito nell'ambito dei componenti eletti con tale specifica procedura.

Infine codesta organizzazione rappresenta che il tenore letterale dell'articolo 14 della legge n. 580/1993 lascia intendere che la locuzione "suddetti membri" e' da riferirsi ai soli componenti la giunta indipendentemente dal settore dal quale proviene il Presidente che è organo distinto seppure fa parte della giunta.

In proposito la scrivente direzione generale fa presente quanto segue.



Il Presidente della camera di commercio è organo dell'ente camerale ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed è espressione degli interessi di tutte le imprese rappresentate nella camera di commercio stessa, tanto che è eletto da tutte le organizzazioni rappresentate nel consiglio camerale; l'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, modificato anche alla luce dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede che la Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri che non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio "di cui" almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Ne consegue che il Presidente non può ritenersi rappresentante del settore dal quale promana; pertanto nel caso di una Giunta a 5 componenti, come sembra essere il caso prospettato da codesta organizzazione, devono essere eletti i quattro componenti in rappresentanza dei settori previsti come obbligatori dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 in aggiunta al Presidente che sarà già stato eletto secondo le modalità indicate nell'articolo 16 della medesima legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

11E